

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, quali definiti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005 modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008, originari della Repubblica popolare cinese, viene con il presente regolamento esteso ai transpallet manuali e ai relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, quali definiti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005 modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008, di cui ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427 90 00 11 e 8431 20 00 11), spediti dalla Thailandia indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Thailandia o no.

2. I dazi estesi a norma del paragrafo 1 sono riscossi sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 923/2008 e dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.

3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

*Articolo 2*

1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 vanno presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2009.

dell'Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione H  
Ufficio: N105 04/090  
1040 Bruxelles  
BELGIO  
Fax +32 22956505.

2. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare mediante apposita decisione l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 delle importazioni che non eludano le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005.

*Articolo 3*

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni definita a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 923/2008.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio  
Il presidente  
G. SLAMEČKA

